

CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA

---

# Regolamento

per la concessione del  
patrocinio della Camera di  
Commercio di Ancona

---

Regolamento approvato da Consiglio con  
deliberazione n. 8 del 26/04/2018

---



la Camera  
di Commercio  
di Ancona  
è registrata  
EMAS



## INDICE

ARTICOLO 1 (Oggetto del regolamento).....	2
ARTICOLO 2 (Caratteristiche del patrocinio).....	2
ARTICOLO 3 (Beneficiari).....	2
ARTICOLO 4 (Criteri per la concessione del patrocinio ed esclusioni).....	3
ARTICOLO 5 (Modalità di concessione del patrocinio).....	3
ARTICOLO 6 (Obblighi derivanti dalla concessione del patrocinio e dall'utilizzo del logo camerale).....	3
ARTICOLO 7 (Controlli).....	4
ARTICOLO 8 (Comunicazioni).....	4
ARTICOLO 9 (Entrata in vigore).....	4

## **ARTICOLO 1 (Oggetto del regolamento)**

---

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione del patrocinio gratuito (di seguito "patrocinio") della Camera di Commercio di Ancona (di seguito "Camera").

## **ARTICOLO 2 (Caratteristiche del patrocinio)**

---

1. Il patrocinio rappresenta l'attestazione di apprezzamento e di sostegno non economico ad iniziative di terzi di varia natura (fiere, mostre, premiazioni, pubblicazioni, convegni, progetti formativi ecc) che la Camera, nell'esercizio della sua funzione istituzionale di supporto degli interessi generali delle imprese e dell'economia locale di cui all'art.2 della Legge 580/1993, riconosce meritevoli in relazione alle loro finalità sociali, economiche, culturali, scientifiche, artistiche, istituzionali, umanitarie o di promozione dell'economia locale dalle stesse perseguite.

2. La concessione del patrocinio non implica per la Camera l'assunzione di responsabilità o di coinvolgimento nell'esito dell'iniziativa e nella diffusione delle pubblicazioni e opere.

3. Nel caso l'iniziativa per cui è richiesto il patrocinio si svolga presso la sede della Camera, le modalità di richiesta di concessione in uso delle sale camerali e delle relative attrezzature sono regolate dall'apposito regolamento, reperibile sul sito camerale, che contiene anche le tariffe per usufruire dei servizi messi a disposizione.

4. Per le forme di sostegno finanziario ad iniziative attuate da soggetti terzi si fa rinvio al Regolamento camerale vigente relativo alla concessione di contributi, sovvenzioni o simili in conformità all'art.12 della legge 07/08/1990 n.241.

5. Il patrocinio è concesso con specifico riferimento a singole iniziative o a gruppi di iniziative (per esempio rassegne composte da più appuntamenti o eventi) e per il solo periodo di svolgimento dell'iniziativa.

## **ARTICOLO 3 (Beneficiari)**

---

1. Possono ottenere il patrocinio della Camera per iniziative da loro promosse od organizzate i soggetti pubblici o privati, inclusi i soggetti di natura associativa quali associazioni, anche non riconosciute, comitati, fondazioni e soggetti assimilabili previsti dalla legge.

2. I soggetti richiedenti possono avere sede anche al di fuori della provincia di Ancona, purché l'iniziativa di cui sono promotori appaia idonea a determinare ricadute positive sul tessuto economico e/o sociale della circoscrizione territoriale di riferimento.

## **ARTICOLO 4 (Criteri per la concessione del patrocinio ed esclusioni)**

---

1. Il patrocinio è concesso alle iniziative che soddisfino i seguenti requisiti:

- a) apportino un significativo contributo a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, della sua immagine e dei suoi prodotti;
- b) dimostrino di possedere un'effettiva rilevanza con particolare riferimento al sistema economico locale oppure siano coerenti con le azioni e le finalità istituzionali della Camera, sia con riferimento ai propri settori di attività, che alle potenzialità di diffusione di un'immagine positiva dell'Ente;
- c) non siano in contrasto con gli obiettivi contenuti nel Programma Pluriennale di mandato e la Relazione Previsionale e Programmatica;

2. La Camera di Commercio non concede patrocinii:

- a) per iniziative promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali all'esclusivo fine di propaganda o proselitismo o di finanziamento della propria struttura organizzativa;
- b) per iniziative aventi scopo di lucro;
- c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali della Camera.

## **ARTICOLO 5 (Modalità di concessione del patrocinio)**

---

1. La richiesta di patrocinio, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, è indirizzata al Presidente della Camera e deve contenere:

- a) la descrizione dell'iniziativa per cui si richiede il patrocinio camerale, con il relativo programma di massima e l'indicazione delle finalità perseguite
- b) l'indicazione degli altri soggetti cui si è chiesto o si intende chiedere il patrocinio;
- c) l'indicazione dei mezzi di comunicazione che saranno utilizzati per la promozione dell'iniziativa.

2. Le richieste di patrocinio devono pervenire in tempo utile per la loro valutazione e per il rilascio del beneplacito e, in ogni caso, almeno quindici giorni prima dell'evento al quale si riferiscono.

3. Il patrocinio è concesso con lettera del Presidente della Camera di Commercio, sulla base di valutazioni discrezionali circa la meritevolezza di sostegno dell'iniziativa da patrocinare in relazione agli interessi dei cittadini e delle imprese della circoscrizione di riferimento, nonché della coerenza della stessa con le finalità istituzionali dell'Ente e con i suoi programmi di attività.

4. Ogni 6 mesi verrà comunicato alla Giunta l'elenco delle manifestazioni per le quali è stato concesso il patrocinio.

## **ARTICOLO 6 (Obblighi derivanti dalla concessione del patrocinio e dall'utilizzo del logo camerale)**

---

1. La lettera presidenziale con cui è concesso il patrocinio autorizza contestualmente il soggetto richiedente all'uso del logo camerale.

2. La concessione del patrocinio comporta l'obbligo, da parte del soggetto richiedente, di inserire nel materiale informativo dell'iniziativa patrocinata (depliant, brochures, volantini, riviste, manifesti, ecc.) il logo della Camera recante la dicitura "con il patrocinio della Camera di Commercio di Ancona".

3. Il logo deve essere riportato sul materiale informativo in adeguata evidenza e, comunque, con pari rilievo rispetto i loghi di altri Enti pubblici patrocinatori.
4. Di norma, fatte salve motivate diverse esigenze, il logo camerale non deve essere apposto in corrispondenza di sponsor o patrocinatori privati.
5. Il logo camerale deve essere riprodotto senza alterazioni sul materiale previsto dalla campagna di comunicazione.

## **ARTICOLO 7 (Controlli)**

---

1. La Camera di Commercio può eseguire controlli per accertare il corretto utilizzo del patrocinio.
2. Può, in ogni caso, ritirare il patrocinio concesso ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le sue modalità di svolgimento risultino negativi rispetto al ruolo e all'immagine della Camera stessa.
3. In caso di accertamento della mancata osservanza di quanto sopra, la Camera si riserva di non patrocinare ulteriori iniziative promosse dallo stesso soggetto.
4. Nei casi di utilizzo abusivo del logo camerale o di riferimento a patrocini che non siano stati formalmente concessi, la Camera provvede a inoltrare al soggetto responsabile formale diffida dall'ulteriore utilizzo del logo camerale.
5. Nei casi più gravi, la Camera si riserva di adire le vie legali ritenute più idonee alla tutela dell'immagine dell'Ente e per il risarcimento di eventuali danni subiti.

## **ARTICOLO 8 (Comunicazioni)**

---

1. Le domande di concessione di patrocinio devono essere inviate all'attenzione del Presidente della Camera di Commercio, e devono contenere come oggetto: domanda di patrocinio.
2. Le stesse dovranno pervenire, debitamente firmate, tramite:
  - a) e-mail: [presidenza@an.camcom.it](mailto:presidenza@an.camcom.it);
  - b) posta certificata: [cciaa@an.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@an.legalmail.camcom.it);
  - c) posta ordinaria: Camera di Commercio di Ancona Largo XXIV Maggio, 1 – 60123 Ancona
  - d) fax: 071/5898322;

## **ARTICOLO 9 (Entrata in vigore)**

---

1. Il presente Regolamento e le sue successive modificazioni entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo on-line della Camera.